



ROSARIO RUSSO

*La condanna aggravata alle spese.
Il «gran rifiuto» della Suprema Corte?*

I. La vicenda - II. Reiterata «decisione di non decidere» - III. Il quia - IV. La condanna aggravata alle spese - V. Intangibile nullità processuale - VI. Gli interessi pregiudicati - VII. La rilevanza - VII.A. Il cardine storico della disciplina. Le «dénis de justice» - VII. B. La rilevanza penale - VII. C. La rilevanza civile - VII. D. La rilevanza disciplinare - VII. D. 1. Illecito disciplinare conseguente al reato (art. 4 del d. Lgs. N. 109/ 2006) - VII. D. 2. Illeciti disciplinari non conseguenti al reato - VII.D.2.a. Art. 2, 1° lett. L) del d. Lgs. N. 109/2006. Implicito rigetto immotivato - VII.D.2.b. Art. 2, 1° lett. G). Grave violazione di legge - VII.D.2.c. Art. 2, 1° lett. D) del d. Lgs. N. 109/2006. Grave scorrettezza - VII.D.2.d. Art. 2, 1° lett. A) del d. Lgs. N. 109/2006. L'illecito disciplinare dannoso.

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l'ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.

(DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto III, 60).

I. LA VICENDA

1. All'udienza del 19.12. 216, (con il rito previgente alla riforma del 2016) ve-nivano trattati in pubblica udienza, davanti alla Terza Sezione Civile della Su-prema Corte, n. 20 ricorsi. Di essi principalmente ne vengono qui in rilievo tre, con i seguenti dettagli:

A) N. Ric. 26546/2015 - N. 11 del ruolo :

Aa) Conclusioni del P.M. scritte ed orali, così riportate nell'epigrafe della sen-tenza infra indicata:

«1. man. inf. del ricorso; condanna aggr. di parte ricorrente alle spese; statuizione sul c.u.;

2. in subordine, rimessione alle Sezioni Unite affinché statuiscono l'ambito di applicazione, anche ratione temporis, degli artt. 385, 4° e 96, 3° c.p.c., atteso che:

a) a fronte di talune sporadiche decisioni della Suprema Corte (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887, che ha motivatamente applicato l'art. 385, 4° c.p.c.), le ar-gomentate domande di condanna aggravata alle spese proposte da parecchi anni dalla Pro-cura Generale sono state (implicitamente) disattese dalla Suprema Corte, omettendo per altro qualunque motivazione al riguardo (v. ex multis Cass. n. 23865/ 2015 e 3349/ 2016);

b) da accertamenti eseguiti dall'Ufficio statistico della Cassazione emerge che, nel periodo 2006 – 2015, si registrano soltanto sei condanne aggravate alle spese ex art. 385, 4°, a fron-te delle migliaia di ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati soprattutto dalla Sesta Sezione (deputata per l'appunto al c.d. filtro);

c) in sede penale la condanna all'ammenda è adottata normalmente nei casi previsti (art. 616 c.p.p. e Corte Costituzionale sent. n. 186 / 2000);

d) la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione del novellato art. 96 c.p.c. (sent. n. 152 / 2016), sicché a fortiori deve ritenersi immune da qualunque ille-gittimità costituzionale anche il più rigoroso precetto dell'art. 385, 4° c.p.c.;

e) la doverosa applicazione della condanna aggravata, potrebbe indurre molti Avvocati a desistere da un ricorso frettolosamente proposto (anche per evitare la duplicazione del contributo unificato), così contribuendo efficacemente alla riduzione del contenzioso pendente»;

Ab) Sentenza n.5038/ 2017, dep. il 28.2.2017 (sentenza A):



Ab1) Motivazione: Nessuna motivazione sulla domanda principale di condanna aggravata alle spese e sulla subordinata di rimessione alle Se-zioni Unite;

Ab2) Dispositivo: Rigetto del ricorso, condanna alle spese e statuizione sul c.u.; ma in motivazione alcuni profili del ricorso sono stati dichiarati inammissibili;

B) N. Ric. 18466/2015 – n. 15 del ruolo:

Ba) conclusioni della parte controricorrente: condanna aggravata alle spese ex art. 96, 1° c.p.c.;

Bb) conclusioni scritte ed orali del Pubblico Ministero riportate nell'epigrafe della sentenza:

«Il Pubblico Ministero..... ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna aggravata alle spese ex art. 96, 1° comma c.p.c. (Cass. sentenza n. 6796/ 2003) ed in subordine ex art. 96, 3° c.p.c.; statuizione sul contributo unificato» ;

Bc) sentenza n. 2729 / 2017, dep. il 2 febbraio 2017 (sentenza B):

Bc1) motivazione: nessuna sulle specifiche domande del Pubblico Ministero e della parte intimata ;

Bc2) statuizione: dichiara inammissibile il ricorso; condanna alle spese e statuisce sul contributo unificato.

C) N. ric. 20898/ 2015 – n. 19 del ruolo

Ca) Conclusioni del P.M. scritte ed orali, così riportate nell'epigrafe della sentenza infra indicata:

«1. Inamm., anche ex art. 366 c.p.c. (difetto di autosufficienza); condanna aggr. di parte ricorrente alle spese; statuizione sul c.u.;

2. in subordine, rimessione alle Sezioni Unite affinché statuiscono l'ambito di applicazione, anche ratione temporis, degli artt. 385, 4° e 96, 3° c.p.c., atteso che:

a) a fronte di talune sporadiche decisioni della Suprema Corte (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887, che ha motivatamente applicato l'art. 385, 4° c.p.c.), le argomentate domande di condanna aggravata alle spese proposte da parecchi anni dalla Procura Generale sono state (implicitamente) disattese dalla Suprema Corte, omettendo per altro qualunque motivazione al riguardo (v. ex multis Cass. n. 23865/ 2015 e 3349/ 2016);

b) da accertamenti eseguiti dall'Ufficio statistico della Cassazione emerge che, nel periodo 2006 – 2015, si registrano soltanto sei condanne aggravate alle spese ex art. 385, 4°, a fronte delle migliaia di ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati soprattutto dalla Sesta Sezione (deputata per l'appunto al c.d. filtro);

c) in sede penale la condanna all'ammenda è adottata normalmente nei casi previsti (art. 616 c.p.p. e Corte Costituzionale sent. n. 186 / 2000);

d) la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione del novellato art. 96 c.p.c. (sent. n. 152 / 2016), sicché a fortiori deve ritenersi immune da qualunque illegittimità costituzionale anche il più rigoroso precetto dell'art. 385, 4° c.p.c.;

e) la doverosa applicazione della condanna aggravata, potrebbe indurre molti Avvocati a desistere da un ricorso frettolosamente proposto (anche per evitare la duplicazione del contributo unificato), così contribuendo efficacemente alla riduzione del contenzioso pendente.»;

Cb) sentenza n. 6021/ 2017 dep. il 9 marzo 2017 (sentenza C):

Cb1) motivazione: nessuna sulle domande del Pubblico Ministero;

Cb2) statuizione: dichiara inammissibile il ricorso; condanna alle spese con statuizione sul contributo unificato.



II. REITERATA «DECISIONE DI NON DECIDERE»

2. Dalla documentata vicenda sopra esposta si deduce che:

2.1. nella precisata udienza pubblica, della durata di circa due ore (dalle ore 10 alle ore 12 circa), il Collegio Giudicante:

2.1.A. ha udito il Pubblico Ministero reiteratamente sollecitare, per iscritto ed oralmente, la condanna aggravata alle spese (che, a seguito della riforma del 2006, deve essere emessa anche d'ufficio, se ne ricorrano i presupposti) ed in subordine la rimessione alle Sezioni Unite; ed ha udito il Pubblico Ministero chiedere la condanna aggravata officiosa nella trattazione del secondo degli stessi ricorsi (B) in subordine all'accoglimento della domanda di parte ex art. 96, 1° c.p.c., sostenuta ed argomentata anche dal Pubblico Ministero;

2.1.B. ha ascoltato le incalzanti, molteplici e specifiche argomentazioni con cui il Pubblico Ministero ha suffragato (per iscritto ed oralmente) le proprie conclusioni, tra cui le puntuali doglianze con cui egli aveva perfino segnalato che: 1. «a fronte di talune sporadiche decisioni della Suprema Corte (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887, che ha motivatamente applicato l'art. 385, 4° c.p.c.), le argomentate domande di condanna aggravata alle spese proposte da parecchi anni dalla Procura Generale sono state (implicitamente) disattese dalla Suprema Corte, omettendo per altro qualunque motivazione al riguardo (v. ex multis Cass. n. 23865/ 2015 e 3349/ 2016)»; 2. «da accertamenti eseguiti dall'Ufficio statistico della Cassazione emerge che, nel periodo 2006 – 2015, si registrano soltanto sei condanne aggravate alle spese ex art. 385, 4°, a fronte delle migliaia di ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati soprattutto dalla Sesta Sezione (deputata per l'appunto al c.d. filtro)» ;

2.2. ha deciso ai fond dei due ricorsi (sentenza B e C) dei tre ricorsi in senso per-fettamente conforme alle richieste del Pubblico Ministero ('inammissibilità') ed il terzo ricorso (sentenza A) in senso analogo (infatti, a fronte della «manifesta infondatezza», postulata dal Pubblico Ministero, il Collegio ha deciso per il generico 'rigetto');

2.3. ha tuttavia deliberato di tenere in non cale (tamquam non essent) tutte le anzidette domande (anche della parte controricorrente) e motivazioni del Pubblico Ministero, pur trascritte fedelmente nell'epigrafe delle tre decisioni e quindi non eludibili nella redazione delle tre sentenze, non facendone il pur minimo cenno in seno alle rispettive motivazioni.

3. Così stando le cose, esclusa qualunque svista o sottovalutazione o mera disattenzione o errore di percezione, non si può non concludere che la Sezione giudicante ha immotivatamente, intenzionalmente e reiteratamente «deciso di non decidere» sulla predetta domanda della parte controricorrente e sulle sollecitazioni del Pubblico Ministero; queste ultime intese alla condanna aggravata officiosa alle spese ovvero, in subordine, alla rimessione alle Sezioni Unite, al fine di stabilire l'ambito di applicazione, anche ratione temporis, degli artt. 385, 4° e 96, 3° c.p.c. In altri termini, dietro le pur afone sentenze si disvela e risuona il tonante dictum dei Decidenti: sia pure avanzata specifica domanda ex art. 96, 1° c.p.c., si industri pure il Pubblico Ministero a sollecitare ex art. 385, 4° vel 96, 3° c.p.c. e ad argomentare dettagliatamente, noi non metteremo mano alla condanna aggravata alle spese né lasceremo che se ne occupino le Sezioni Unite; più che farsene una 'ragione' (che non vogliamo esplicitare), si rassegni infine la Parte istante nonché il Pubblico Ministero; e poco importa che processualmente il 'ni' motivazionale si traduca in implicito rigetto di domanda e sollecitazioni. Del che si rinviene insuperabile dimostrazione a volere considerare che alla medesima



udienza del 19.12.2016, decidendo sul ricorso n. 11514/ 2015 con sentenza n. 2726/ 2017 (sentenza D), lo stesso Collegio giudicante ha rigettato, questa volta con specifica motivazione, l'istanza di condanna aggravata sanzionatoria alle spese postulata dal Pubblico Ministero. Come dire che sul punto i Collegi giudicanti hanno adottato un duplice asimmetrico modulo decisionale: hanno legittimamente e plausibilmente rigettato l'istanza quando avevano il destro di adeguatamente motivare in tal senso; hanno taciuto quando non rinvenivano motivi per disattendere la richiesta stessa. È all'analisi di questo inedito dictum, che riecheggia i noti versi danteschi («...vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare»), deve perciò attendere l'attonito esegeta che abbia a cuore il rispetto degli artt. 101 e 111 Cost.

III. IL QUIA

4. Soltanto chi non abbia conosciuto la diligenza e la sapienza dei Magistrati che hanno elaborato le predette decisioni potrebbe simpliciter addebitare i rilevati errori a loro incuria od insipienza; e potrebbe addirittura stigmatizzare una sorta (quanto meno) di noncuranza nei confronti del doveroso servizio prestato dall'ufficio del Pubblico Ministero. In realtà invece – a volere dilucidamente comprendere – quegli illustri Decidenti sono le prime 'vittime' dell'opzione efficientistica (soltanto quantitativamente efficientistica, quindi in prevedibile spregio a quella qualitativa), da qualche anno adottata (ed imposta) dalla Suprema Corte. Su tale «frenesia statistica», che l'ha indotta a ritenersi autorizzata a «decidere come decidere», ci si è intrattenuti analiticamente altrove.

Qui preme ulteriormente rilevare ab imis che anche nella mitologia greca – da cui ha preso le mosse la filosofia (anche) del diritto per dipanarsi nelle varie 'scuole' (giusnaturalismo, positivismo, realismo, costituzionalismo e ermeneutica, etc.) – sostituendosi a Thémis, Dike figlia di Zeus, qui inverte (oltre che dalle disposizioni violate) a livello apicale dagli artt. 101, 2° e 111, 1° Cost., insorge contro Hýbris, come già testimoniato da Esiodo. E duole rilevare che proprio la Corte di Cassazione, suprema garante della legittimità e della nomofilachia, si sia discostata da precise disposizioni di legge. È verosimile – ed anzi auspicabile – che a ciò essa sia stata indotta dall'esigenza di accelerare la definizione dei giudizi, e cioè per 'risparmiare' la specifica motivazione sulla responsabilità sanzionatoria; sennonché la Giustizia (Dike) è proprio il campo in cui certamente il fine non giustifica il mezzo (la violazione di importanti precetti costituzionali). Il Giudicante si deve misurare non con orientamenti e strategie (ancorché autorevoli) esterni al singolo giudizio ed alle regole processuali, ma prevalentemente con il thema decidendi e con le norme che lo disciplinano (in rito ed in iure). Ammesso in ipotesi – ma fieramente non concesso – che, in nome della celeritas, si dovessero abolire tout court (quelli che sono ritenuti) i 'feticci' dell'oralità, dell'udienza pubblica e (delle conclusioni) del requirente di legittimità, soltanto ad un giudice Παντοκράτωρ (pantocratore), bandito nel nostro sistema dagli artt. 101 e 111 Cost., potrebbe essere consentito di 'accantonare', e quindi disapplicare, per oltre dieci anni un istituto giuridico, qual è quello della condanna aggravata sanzionatoria su domanda ovvero officiosa; introdotta quest'ultima proprio per responsabilizzare l'accesso al giudizio di legittimità, e perciò per creare i presupposti per una maggiore celeritas, senza abolire gli asseriti 'feticci'. Il paradossale 'autolesionismo' della Suprema Corte resta un illegittimo mistero, a fronte di una misura deflattiva dichiarata costituzionalmente legittima e come tale doverosamente applicata dai giudici di merito.



IV. LA CONDANNA AGGRAVATA ALLE SPESE

5. Nell'impianto originario del codice diritto civile azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.) costituiscono esercizio di diritti soggettivi processuali, general-mente disponibili dalle parti e perciò attivabili soltanto su loro richiesta. Nondimeno, posto che il costo della vittoria processuale di regola non deve comunque definitivamente gravare sul soggetto risultato vincente (ovvio essendo che tendenzialmente il suo successo processuale debba essere completo ed effettivo), l'art. 91 c.p.c. prevedeva – e tuttora prevede – che all'esito della lite il giudice statuisse – e statuisca – senza specifica domanda anche sulle spese, ponendole di regola a carico del soccombente: *victus victori*. Alle condizioni previste dall'art. 96, 1° c.p.c. l'esercizio dei diritti soggettivi anzidetti poteva – e può – poi scadere in illecito civile, foriero di responsabilità processuale; in particolare nel processo di cognizione, qualora risultasse (o risulti) che attori vel convenuti avessero agito o resistito quanto meno con colpa grave, il giudice doveva – e deve – accogliere la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, liquidando i danni anche d'ufficio (art. 96, 1° c.p.c.). Tale disposizione, che consacra la «responsabilità aggravata risarcitoria», non aveva funzione immediatamente deflattiva, perché si limitava ad applicare al processo l'art. 2043 c.c., nell'esclusivo interesse delle parti danneggiate (perciò arbitre di invocare o non la responsabilità processuale aggravata); o, per meglio dire, poteva assicurare anche quella funzione deflattiva soltanto in via indiretta e occasionale. Effetto principale (risarcitorio) e collaterale (deflattivo) erano poi limitate da un'interpretazione restrittiva dell'art. 96, 1° c.p.c.: non solo occorreva la domanda del danneggiato ma era necessario che egli dimostrasse puntualmente il danno sofferto. Ma, accogliendo l'apertura ermeneutica suggerita dal Pubblico Ministero, la Suprema Corte già nel 2003 statui che «All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza». La Suprema Corte mostrava così di intuire che proprio una più ampia espansione della responsabilità aggravata, ancorché nei limiti segnati dal testo normativo e dalla sua ratio, poteva anche contribuire a responsabilizzare l'accesso al giudizio di legittimità.

6. Quando, dunque, fu introdotto (dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40) l'art. 385, 4° c.p.c., sembrò a tutti chiaro che questa volta, in aggiunta alla previgente responsabilità processuale aggravata su domanda del danneggiato (art. 96, 1° c.p.c. previgente), il Legislatore (assecondando e portando a definitivo compimento le potenzialità dissuasive intuite dalla Corte) aveva creato ex novo una misura esclusivamente deflattiva; imponendo (si noti: non a tutti i giudici, ma allora soltanto) alla Suprema Corte (segnatamente nelle ipotesi più eclatanti, cioè quelle elencate dall'art. 375 c.p.c., non a caso espressamente richiamato) di condannare d'ufficio la parte soccombente, rea di avere agito o resistito in giudizio con colpa grave, al pagamento di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari. La ratio del nuovo 'ordigno' protettivo del giudizio cassatorio («responsabilità aggravata sanzionatoria») era tanto evidente quanto plausibile e conforme a Costituzione, giacché:

6.1. le risorse pubbliche, e massimamente quelle della giustizia civile, sono assai limitate e quindi ogni colpevole spreco deve essere sanzionato;

6.2. al pari del bisturi del chirurgo (strumento salvifico o, secondo i casi, colpevolmente o dolosamente letale), i diritti costituzionali di azione e di difesa sono sacrosanti, ma non devono essere colpevolmente abusati;

6.3. il giudice, e perfino la Suprema Corte, così come è chiamata a ius dicere sul thema decidendi, all'esito della contesa può certamente d'ufficio stabilire ex professo altresì se sussistesse realmente la res dubia (per



superare sol-tanto la quale è ammessa, ne cives ad arma veniant, dalla Costituzione l'azione e la difesa) o se invece, fosse stata imbastita una fake - ovvero te-meraria - contesa (in iure o in facto);

6.4. se la normativa disciplinare e la legge sulla responsabilità civile dei magistrati sanzionano la negligenza ed i ritardi dei magistrati ordinari, se l'ordinamento sovranazionale e la c.d. Legge Pinto sanzionano (anche quando i magistrati siano stati solleciti) lo Stato che non sappia istituzionalmente garantire la ragionevole durata dei processi (art. 111, 2° Cost.), sembra del tutto coerente sanzionare anche la parte che, colpevolmente proponendo ricorsi o controricorsi «senza né capo né coda» (Andrioli), intasi i ruoli della Suprema Corte e sottragga energie e risorse al vaglio dei ricorsi presentati da parti avvedute e responsabili (perciò legittimate poi ad agire contro lo Stato ai sensi della c.d. Legge Pinto);

6.5. altri ordinamenti giuridici (anche diversi da quelli facenti parte della tradizione e della famiglia romanistica) prevedono sanzioni per le parti che impegnano colpevolmente l'attività giudiziaria: infatti anche nella common law è sanzionato l'abuso del processo, essendo prescritto che ogni atto non deve essere mai strumentale a «scopi impropri, come ad esempio per molestare o provocare inutili ritardi o aumento inutile dei costi del contenzioso» ;

6.6. quella giuridica è «scienza dell'incertezza», ma sussistono ampi spazi (assicurati e custoditi proprio dalla Suprema Corte) dominati da sufficiente certezza giuridica, che non possono impunemente essere rimessi in discussione senza adeguati argomenti;

6.7. perfino in sede penale la condanna all'ammenda è adottata normalmente nei casi previsti (art. 616 c.p.p. e Corte Costituzionale sent. n. 186 / 2000);

6.8. chi invoca la protezione dell'ordinamento è il primo ed il più adatto a son-dare preventivamente la plausibilità della propria pretesa e perciò ne deve ri-spondere;

6.9. in definitiva, non può assicurarsi la ragionevole durata del processo (art. 111, 2° Cost.) ai cittadini che (causa cognita) risultano avere fondatamente o ragionevolmente adito la giustizia civile, se non scoraggiando quegli altri che (causa cognita) ne abbiano colpevolmente o dolosamente abusato.

7. L'esplicito riferimento all'art. 375 contenuto nel nuovo art. 385, 4° c.p.c. rende certamente plausibile quanto meno un ulteriore corollario: ogni qual volta il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, improcedibile o caratterizzato da evidenza decisoria (positiva o negativa), a fortiori e d'ufficio la Corte dovrebbe darsi carico di accertare l'eventuale (ma generalmente connessa) colpa grave e condannare per responsabilità aggravata; sicché, già per questa sola ragione, lungi dall'adagiarsi sul un generico rigetto (o accoglimento), la Corte (anche quando decida in pubblica udienza su ricorsi sfuggiti al controllo preliminare della Sesta Sezione) dovrebbe esternare la formula decisoria terminativa più adatta alla fattispecie, come necessaria e coerente premessa per la corretta applicazione della nuova responsabilità aggravata sanzionatoria, precisando in particolare se l'infondatezza sia manifesta o non. Inoltre, è altrettanto pacifico che la procedibilità d'ufficio introdotta dalla riforma del 2006, lungi dal comportare l'arbitrio potestativo (si vis potes) della Suprema Corte nell'applicare la responsabilità sanzionatoria, le impone piuttosto di vagliare ogni volta se ne ricorrano i presupposti: non è un potere libero o discrezionale in senso stretto (inviso all'ordine processuale ed alla riserva di legge prevista dall'art. 111, 1° Cost.), ma un dovere del Decidente.

8. La legge 18 giugno 2009, n. 69, 'traslocò', abrogandolo, l'art. 385, 4° c.p.c. nell'art. 96, 3° c.p.c. , rendendone così obbligatoria nella nuova formulazione l'applicazione per tutti i giudici, anche di merito; con qualche non lieve innovazione, essendo stato eliminato (almeno ad una prima lettura esclusivamente testuale) il presupposto della grave colpa nonché il limite quantitativo alla liquidazione. Per conseguenza, la Corte ha affrontato il conseguente problema di diritto intertemporale, sostenendo in un primo tempo che nel giudizio di cassazione la pronuncia d'ufficio di condanna aggravata alle spese: 1. è ammessa soltanto: 1.1. ex art. 385, 4° c.p.c., per le sentenze impugnate per cassazione se emesse dal 2.4.2006 al 4.7.2009; 1.2. altrimenti ex



art. 96, ultimo comma c.p.c., qualora il processo sia stato promosso in prime cure dopo il 4.7.2014; 2. resta coerentemente esclusa qualora (come era avvenuto nel caso trattato) la sentenza impugnata sia stata emessa dopo il 4.7.2009 od il giudizio sia stato promosso in prime cure prima del 4.7.2014.

9. La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione dell'art. 96, 3° c.p.c. (sent. n. 152/2016), sicché a fortiori deve ritenersi immune da qualunque illegittimità costituzionale anche il (testualmente) più rigoroso precetto dell'art. 385, 4° c.p.c. D'altronde, su un piano più generale, di recente le Sezioni Unite hanno ritenuto compatibile con l'ordine pubblico il risarcimento punitivo previsto dall'ordinamento statunitense. Infine con sentenza n. 120 / 2016 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima anche la previsione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come da ultimo introdotto). La quasi simultaneità delle predette due decisioni della Corte Costituzionale (perciò certamente al corrente della concreta concorrenza dei due istituti) rende evidente che anche la confluyente somma, nel medesimo giudizio, degli effetti dell'art. 96, 3° c.p.c. e dell'art. 13 anzidetto resiste ad ogni sospetto di incostituzionalità.

10. In conclusione, la Suprema Corte è tenuta da sempre a giudicare sulla domanda risarcitoria ex art. 96, 1° c.p.c.; è tenuta dal 2006 ad applicare d'ufficio la responsabilità processuale sanzionatoria (artt. 96, 3° vel 385, 4° c.p.c.), in ossequio ad una disposizione dissuasiva inizialmente introdotta proprio in ragione dell'immenso carico di lavoro che l'affligge; è tenuta correlativamente (non certo ad accogliere - ça va sans dire - ma certamente) a non pretermettere le sollecitazioni e le argomentazioni con cui il Pubblico Ministero doverosamente sollecita - caso per caso - la Suprema Corte all'adempimento dei predetti doveri processuali.

V. INTANGIBILE NULLITÀ PROCESSUALE

11. Le sentenze A, B e C violano l'art. 112 c.p.c. sia perché (addirittura) intenzionalmente hanno omesso di decidere sulle domande e sulle sollecitazioni (a decidere d'ufficio) specificamente introdotte nei rispettivi giudizi (v. retro sub par. n. 3), sia perché hanno emesso au fond decisioni (specialmente: 'inammissibilità') compatibili e addirittura coerenti con il loro accoglimento (v. retro sub par. n. 2.2). D'altra parte, «In difetto di una esplicita dichiarazione di volontà, della parte risultata vittoriosa, diretta a rinunciarvi, la condanna alle spese del soccombente, in quanto pronuncia consequenziale ed accessoria, può essere emessa dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta della parte predetta». Ovviamente l'omessa pronuncia d'ufficio sulle spese è astrattamente impugnabile (oltre che in appello, anche) in cassazione ex artt. 112, 277 e 360 n. 4 c.p.c. per nullità parziale della sentenza; principio che certamente può essere applicato anche alle decisioni che omettono di pronunciare sulla condanna sanzionatoria alle spese. Ben vero, il trattamento dei vizi attinenti alle pronunzie che il giudice deve emettere d'ufficio ricorrendone i presupposti (condanna alle spese non aggravata o aggravata sanzionatoria) non può essere diverso e più mite rispetto alle pronunzie che il giudice deve emettere soltanto su specifica domanda (condanna aggravata alle spese ex art. 96, 1° c.p.c.). Se inoltre l'omissione sia frutto non di mera disattenzione, ma di «reiterata decisione di non decidere» nonostante le reiterate ed argomentate sollecitazioni del Pubblico Ministero (come è avvenuto nella vicenda in esame), la nullità delle riottose sentenze anzidette risulta ancora più indiscutibile. Perciò le sentenze A, B e C sono affette da parziale nullità processuale ex artt. 112 e 277 c.p.c.: la seconda (B), per avere omesso di decidere sulla specifica domanda proposta ex art. 96, 1° c.p.c.; tutte, per avere deliberatamente omesso di decidere d'ufficio sulla responsabilità aggravata sanzionatoria, per altro reiteratamente e motivatamente sollecitata dal Pubblico Ministero (anche per il ricorso B, in subordine al rigetto della domanda ex art. 96, 1° c.p.c.). Tuttavia in concreto tali nullità, siccome inficiano sentenze di ultimo grado, sono processualmente irrimediabili: non è azionabile la revocazione per errore di fatto, perché non è individuabile un mero errore di percezione (v. retro sub par. n. 3), né la correzione né la revocazione ex art. 397 c.p.c. Posto che sulla domanda ex art. 96, 1° c.p.c. non è stata emessa alcuna decisione, si può



soltanto ipotizzare che essa sia riproponibile in separato giudizio; ma anche questa opzione si rivela problematica, perché quella domanda dovrebbe essere (azionata e) decisa nello stesso giudizio in cui si assume perpetrato lo specifico danno sofferto. Resta perciò confermata, anche sotto questo profilo, la specifica ed irreversibile gravità degli effetti illegittimamente prodotti dalle tre sentenze anzidette.

VI. GLI INTERESSI PREGIUDICATI

12. Anche gli interessi potenzialmente pregiudicati dalle rilevate nullità processuali sono molteplici e ragguardevoli. Viene innanzi tutto in rilievo – con riferimento alla sentenza B - l'interesse personale non solo patrimoniale della parte che aveva chiesto la condanna aggravata alle spese ex art. 96, 1° c.p.c. Non meno rilevanti sono i pregiudizi economici che le parti (tra cui anche quella anzidetta) risultate vittoriose hanno (in ipotesi) sofferto per la silente omissione della condanna aggravata risarcitoria, pur sollecitata dal Pubblico Ministero. Ma soprattutto è grave il fatto che, in frontale contrasto con la ratio della responsabilità aggravata sanzionatoria introdotta nel 2006 per equamente frenare l'incauto accesso al giudizio di legittimità, da anni, e particolarmente con le sentenze dianzi citate, proprio la Suprema Corte l'abbia immotivatamente e deliberatamente pretermessa; perciò creando un perverso effetto boomerang, dacché induce paradossalmente gli Operatori del diritto a ritenere (leggendo sentenze come quelle sopra specificate) chesoltanto dinnanzi alla Suprema Corte non sussista la responsabilità processuale aggravata, ormai applicata invece di regola dai giudici di merito. E ulteriore entropia processuale genera non solo la circostanza per cui invece, in rarissimi casi (non a caso rammentati dallo stesso Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte), la stessa Terza Sezione abbia statuito anche d'ufficio, e con ammirevole motivazione, la responsabilità sanzionatoria; ma viepiù l'immotivato indicibile rifiuto di investire (tramite il Primo Presidente) le Sezioni Unite del potere – dovere (art. 374, 2° c.p.c.) di eliminare il conflitto sorto addirittura all'interno della medesima Sezione: conflitto che non è meno grave se costituito da decisione che eccezionalmente applicano la responsabilità sanzionatoria e da decisioni che si ostinano a non decidere sul punto (così d'ufficio 'disapplicando' le anzidette disposizioni e negando immotivatamente la responsabilità sanzioratoria), nonostante le argomentate sollecitazioni del Pubblico Ministero. Resta perciò gravemente compromesso l'interesse generale (di cui è qualificato rappresentante il requirente di legittimità ex art. 73 O.G.) sia alla ragionevole durata del giusto processo (art. 111, 2° Cost.), che il legislatore ha inteso favorire con il rimedio della responsabilità sanzionatoria; sia all'«uniforme interpretazione della legge» (compito fondativo della Corte ex art. 65 O.G.).

VII. LA RILEVANZA

VII.A. IL CARDINE STORICO DELLA DISCIPLINA. LE «DÉNI DE JUSTICE»

13. Eppure l'ostracismo al déni de justice (declinato in tutte le varianti estraibili dalla lettera e dalla ratio delle norme succedutesi nel tempo) è il comune de-nominatore dell'articolata disciplina che regola l'attività del magistrato in sede civile, penale e disciplinare; come dimostra il seguente - pur sommario - ex-cursus storico. «Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice»: così dettava l'art. 4 del titolo preliminare del Code civil des Français (Code Napoléon del 1804), con una disposizione in sé intesa ad autorizzare il giudice a trovare comunque una soluzione non solo all'interno del codice (autointegrazione), ma anche fuori di esso (eterointegrazione); senonché la scuola dell'esegesi esclude l'eterointegrazione in ossequio al principio della completezza dell'ordinamento (che rifiuta la creazione del diritto da parte del giudice, secondo l'assioma del giuspositivismo teorico), presupponendo la regola finale per cui ogni azione non vietata è permessa. Dunque il giudice, ridotto a «bouche de la loi», non può essere una bouche afona perché, escluso il non liquet, egli è non solo enfaticamente (secondo la nota definizione di F. Cordero), ma perfino penalmente 'condannato' a



decidere. Ed infatti, a scanso di equivoci, l'art. 185 del c.p. francese del 1810 'armò penalmente il precetto dettato dal citato art. 4, prevedendo che: «Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.»; disposizione penale (potenziata soprattutto dall'interdiction) che, siccome dettata innanzi tutto per tout juge, rappresenta sia la pietra angolare della normativa (civile, penale e disciplinare) che ha per oggetto la condotta dei magistrati, sia l'origine del nostro vigente art. 328 c.p. Sotto altro profilo la menzionata disposizione incriminatrice francese sancisce il passaggio dalla nozione di lesa maestà a titolo di spergiuro (de periurio), cioè come tradimento della fedeltà ed obbedienza feudale, alla nozione di denegata giustizia nei confronti dei diritti dei cittadini, per tutelarli dall'abuso (anche soltanto omissivo) del potere statale. Tuttavia, «Nel c.p. 1889, poi, il ruolo (e la tutela) del singolo soggetto privato sbiadisce e in primo piano viene a porsi la lesione (e la tutela) della p.a. della cui autorità il rifiuto dell'atto scuote il prestigio». Tale ulteriore svolta fu inverata dall'art. 178 del Codice Zanardelli del 1889, alla cui stregua l'incriminazione per omissione o rifiuto venne estesa a qualunque pubblico ufficiale, senza necessità di previa diffida del privato o ingiunzione del superiore; salvo che per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i quali inoltre la condanna penale era subordinata alla sussistenza delle condizioni per l'esperimento dell'azione civile di responsabilità. L'enfaticizzazione del concetto di prestigio, in piena consonanza con l'ideologia fascista, trovò poi il suo coronamento nell'art. 328 del Codice Rocco; che, fermo restando quanto già previsto dal Codice Zanardelli, per la prima volta prescrisse che rifiuto, omissione o ritardo del pubblico ufficiale (compreso il magistrato) o dell'incaricato del pubblico servizio erano punibili soltanto se 'indebiti', sostituendo inoltre alla pena della multa quella della reclusione. Frattanto, sul piano della responsabilità disciplinare, le leggi Orlando n. 511 del 1907 e n. 438 del 1908 avevano elaborato un primo tentativo di tipizzazione dei doveri e quindi degli illeciti disciplinari, tra cui non era specificamente considerata il déni de justice; introducendo però una norma di chiusura, secondo la quale il magistrato «deve comunque tenere, in ufficio e fuori, una condotta tale da non renderlo immeritevole della fiducia e considerazione di cui deve godere e da non compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario». Con l'avvento del fascismo, l'ordinamento Oviglio, approvato con r.d. n. 2786 del 1923, rinunciò alla tipizzazione, riproducendo soltanto la predetta norma di chiusura e così dispose anche l'art. 232 dell'ordinamento Grandi, approvato con il r.d. n. 12 del 1941. Nell'immediato dopoguerra il R.D.Lgs. n. 511 del 1946 (Guarentigie della magistratura) ristabilì sostanzialmente l'ordinamento Orlando e, ritenendo impossibile prevedere specificamente tutte le violazioni disciplinari imputabili ai magistrati, su limitò a ribadire che «Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni degli articoli seguenti» (art. 18). Pertanto la Sezione Disciplinare (composta in maggioranza da magistrati) del Consiglio Superiore della Magistratura, previsto dalla Costituzione repubblicana, si avviò a svolgere l'imbarazzante ruolo sia di giudice del contenzioso disciplinare sia di legislatore del caso concreto; creando così le premesse per l'introduzione del D. lgs. n. 109 del 2006, mod. con l. n. 269 del 2006, che introdusse un'articolata tipizzazione (ancorché incompleta). L'esito del referendum del dì 8 novembre 1987 comportò l'abrogazione degli artt. 55, 56 e 74 del c.p.c. del 1940 ed il conseguente vuoto legislativo fu colmato dalla L. n. 117 del 1988, che prevede sia, come specifica ipotesi di illecito civile, il diniego di giustizia sia la modifica dell'art. 328 c.p.; disposizioni normative rimaste immutate anche a seguito della legge n. 18 del 2015, che ha modificato altre norme della L. n. 117 del 1988.



Infine l'art. 328 c.p. è stato modificato dall'art. 16 della l. n. 86 del 1990 .

Ciò premesso, in prima approssimazione e per quel che qui interessa, l'inosservanza o la 'ribellione' (dolosa o colposa) del giudice, tenuto a motivatamente decidere in conformità alla legge (artt. 101 e 111 Cost.), può essere attiva (o commissiva), se si esprime mediante provvedimenti illegittimi o ingiusti; ovvero passiva (o omissiva), mediante (per l'appunto) il *déni de justice*, che può trascorrere dal doloso rifiuto alla mera omissione ovvero al semplice ritardo. Il *déni de justice* (in tutte le sue concrete varianti) a sua volta può essere isolato ovvero reiterato: e può rilevare in sede penale (v. infra sub parr. nn. 14-15), civile (v. infra sub parr. nn. 16-17) e disciplinare (v. infra sub parr. nn. 18- 22).

VII. B. LA RILEVANZA PENALE

14. Nella formulazione vigente (retro sub nota n. 44), l'art. 328, 1° c.p. punisce il p.u. o l'i.p.s. che, anche con una singola condotta, «indebitamente 'rifiuta' un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo». Rispetto alla precedente normativa, la disposizione dunque sembra restringere l'area dell'illecito penale ad alcuni provvedimenti qualificati (da ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità), sempre che la loro emissione risulti urgente od indifferibile. Inoltre l'ultima novella legislativa non contiene più alcuna disposizione specifica per i magistrati, che invece dianzi condizionava (come già l'art. 185 del c.p. francese del 1810: v. retro sub par. n. 13) la responsabilità penale del magistrato inerte alla sussistenza delle condizioni previste per l'esercizio dell'azione civile, tra cui la messa in mora prevista dal c.p.c. del 1865 (v. retro sub nota n. 37) e dal c.p.c. del 1940 (v. retro sub nota n. 41), sicché sembra che il legislatore del 1990 abbia voluto parificare la disciplina sanzionatoria dettata per i magistrati a quella degli altri pubblici ufficiali, almeno con riferimento ai provvedimenti urgenti. Posto che nella precedente versione (v. retro sub nota n. 43) l'art. 328, 1° c.p. esplicitamente dettagliava la condotta punibile come rifiuto omissione o ritardo, ci si è chiesto se ora il 'rifiuto' (o il ritardo), le uniche condotte espressamente (o implicitamente) sanzionate, presuppongano una previa vana richiesta (rispetto alla quale soltanto, linguisticamente, sembra prospettabile un 'rifiuto'); ovvero se invece anche ora basti (per intranei magistrati e non) ad integrare il reato la semplice omissione (o il ritardo) nell'emissione del provvedimento dovuto. Taluni commentatori hanno contestato la soluzione che ritiene non necessaria la richiesta sia perché essa (ad onta della specifica previsione del 'rifiuto' tanto nel corpo della disposizione quanto nella sua rubrica) contrasta (siccome frutto di analogia in *malam partem*, e non soltanto di interpretazione estensiva) con il principio di stretta legalità; sia perché essa risulta eccentrica rispetto al preciso disegno di politica legislativa volto a re-stringere l'area del previgente illecito penale, nell'intento di tornare all'origine storica del *diniego di giustizia*, quale previsto dal codice francese del 1810 (v. retro sub par. n. 13), prima della 'svolta' operata dal Codice Zanardelli (v. retro sub nota 36) e dal Codice Rocco (v. retro sub nota 38). Sennonché con importanti decisioni penali la Suprema Corte, equiparando alla richiesta una «urgenza sostanziale», ha accolto l'opposto orientamento con specifico riferimento al ritardato deposito di sentenze penali, statuendo precisamente quanto all'art. 328, 1° c.p. che: a) il termine 'rifiuto' coincide con 'omissione', non presupponendo quindi alcuna esplicita previa richiesta ex art. 3 della legge n. 117 del 1988 e così l'illecito penale ex art. 328, 1° c.p. resta integrato nel caso deciso, mentre la connessa responsabilità civile è regolata dalle norme ordinarie in quanto scaturente da fatto costituente reato (art. 13 della l. n. 117 del 1988); b) il rispetto dei termini previsti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali è indifferibile per le ragioni sopra esposte ancorché, dopo la consumazione del reato, il tardivo deposito del provvedimento non si profili inutile; c) il reato si perfeziona «nel momento in cui, decorsi i termini di legge e quelli di ragionevole comportamento, in assenza di alcuna giustificazione, la silente inerzia del magistrato si prolunga nel tempo in maniera proterva»; d) «il rifiuto deve avvenire 'indebitamente', avverbio questo che indica un requisito di



illiceità speciale che tende a dare rilievo a quelle sole forme di rifiuto che non trovano una giustificazione nella legge e nelle norme amministrative che disciplinano i doveri di agire del p.u. e si pongono in contrasto con le medesime leggi e norme amministrative». È opportuno rimarcare che, almeno con riferimento ai provvedimenti considerati latamente urgenti dalle citate sentenze penali (art. 328, 1° c.p.), la novella ha esplicitamente 'sganciato' il fatto penalmente rilevante (rifiuto, omissione o ritardo) dalla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, sicché esso, per tal via reso autonomo, non è più minimamente disciplinato dall'art. 3 della l. n. 117 del 1988 (né a fortiori dal D. lgs. n. 109 del 2006). Vero è invece che rifiuto, omissione o ritardo sono puniti soltanto se 'indebiti', così arricchendo oggettivamente (e cioè con riferimento a norme extrapenali) la descrizione del fatto tipico, secondo lo schema dell'illiceità (non soltanto espressa, cioè ridondante, ma più esattamente) speciale, e perciò vincolante per l'interprete, con la triplice conseguenza che il reato doloso configurato dall'art. 328, 1° c.p. resta integrato soltanto se l'agente si sia reso conto di non adempiere i propri doveri; che configura errore sul fatto anche l'errore sulla legge extrapenale che disciplina l'atto; che l'accertato difetto della predetta consapevolezza in capo al magistrato comporta l'adozione della formula «perché il fatto non sussiste», al posto di quella «perché il fatto non co-stituisce reato». Sennonché il rilievo di tale illiceità speciale risulta in concreto alquanto ridimensionato dal fatto che, come statuito dalla menzionata sentenza penale della Suprema Corte, la previsione di un termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e la sua vana scadenza costituiscono normalmente quanto basta per individuare l'atto (addirittura) 'urgente' (perciò stesso punibile) e per assegnare perciò piena valenza penale alla sua perdurante omissione od anche al significativo ritardo nel deposito; soprattutto a volere considerare (anche ai fini dell'individuazione del dolo) che alla competenza professionale del magistrato non può (e non deve) sfuggire non solo l'importanza ed il rigore dei termini di deposito, ma anche l'osservanza degli altri doveri processuali (e così anche quelli connessi all'applicazione officiosa, espressamente sollecitata anche dal Pubblico Ministero, della responsabilità processuale sanzionatoria).

15. Se confermata, l'interpretazione dell'art. 328, 1° c.p., accolta in sede penale dalla Cassazione con specifico riferimento al ritardo nel deposito delle sentenze (v. Sez. 6, n. 7766 del 09/12/2002 - dep. 17/02/2003), teoricamente a fortiori potrebbe applicarsi alla vicenda in esame in cui la Suprema Corte ha omesso scientemente (retro sub par. n. 3) di decidere sia sull'istanza di condanna aggravata sanzionatoria avanzata dalla parte rimasta vincitrice (art. 96, 1° c.p.c.), sia sulle sollecitazioni del Pubblico Ministero volte al medesimo fine (art. 96, 3° c.p.c.).

VII. C. LA RILEVANZA CIVILE

16. In forza dell'ordito motivazionale della citata sentenza penale, la parte che ha invano proposto la domanda ex art. 96, 1° c.p.c., potrebbe esercitare in seno al processo penale l'azione risarcitoria (quanto meno facendo capo alla «perdita di chances») nei confronti del magistrato e dello stato, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 117/1988, ancorché non risultino i presupposti previsti dall'art. 3 della medesima legge, giacché «Quando il fatto dannoso sia anche penalmente rilevante, la normativa della legge, diretta a creare il 'privilegio' del giudice sul piano sostanziale e processuale, non si applica. E quindi scatta il regime normale». La parte processuale interessata alla emissione del provvedimento giurisdizionale deve considerarsi danneggiata dal reato di cui all'art. 328, 1° c.p. e potrà costituirsi Parte Civile anche se non ricorrano i presupposti dell'art. 3 della l. n. 117 del 1988; essa inoltre, in qualità di parte offesa, poiché il pubblico interesse (art. 112 c.p.c.) coincide anche con il suo interesse privatistico (reato plurioffensivo), è legittimata ad opporsi alla richiesta di archiviazione.

17. Difficile - se non impossibile - invece, è ipotizzare l'applicazione del diniego di giustizia quale analiticamente disciplinato dall'art. 3 della l. n. 117/1988, in sede esclusivamente civile, cioè al di fuori del procedimento penale.



VII. D. LA RILEVANZA DISCIPLINARE

VII. D. 1. ILLECITO DISCIPLINALE CONSEGUENTE AL REATO (ART. 4 DEL D. LGS. N. 109/ 2006)

18. Costituisce illecito disciplinare, secondo la disposizione testè richiamata (art. 4, lett. a) qualunque condanna e qualunque sentenza ex art. 444, 2° c.p.p. per delitto doloso o colposo o preterintenzionale, divenute irrevocabili, quando la legge stabilisce la pena detentiva (sola o congiunta a quella pecuniaria); ivi compresa dunque l'eventuale condanna ex art. 328 c.p. (delitto punito in ogni caso con la pena della reclusione).

VII. D. 2. ILLECITI DISCIPLINARI NON CONSEGUENTI AL REATO

VII.D.2.a. - ART. 2, 1° LETT. L) DEL D. LGS. N. 109/2006. IMPLICITO RIGETTO IMMOTIVATO

19. Il deliberato reiterato 'ni' della Suprema Corte sulla domanda (ex art. 96, 1° c.p.c.) e sulle sollecitazioni a provvedere d'ufficio (ex artt. 96, 3° e 385, 4° c.p.c.) si è tradotto in mancato accoglimento, e perciò processualmente in corrispondente implicito immotivato rigetto a valle; plurimo rigetto che, essendo intenzionalmente silente in sé (per l'appunto: 'ni') nonché dal punto di vista motivazionale (v. retro sub par. n. 3), per un verso, risulta in iure intangibilmente nullo (v. retro sub par. n. 11) e, per altro verso, integra in pieno la fattispecie disciplinare prevista dalla testè citata disposizione disciplinare. In realtà, ai fini che qui rilevano, e soprattutto dal punto di vista dei titolari degli interessi pregiudicati (v. retro sub par. n. 12), non sussiste alcuna rilevante differenza tra: a) la decisione che accolga una domanda apoditticamente, cioè senza motivazione alcuna; b) la decisione che rigetti soltanto in dispositivo una domanda, omettendo qualsiasi motivazione; c) la decisione (specialmente di terzo grado) che, immotivatamente e deliberatamente pretermettendo l'esame della domanda, finisca per oggettivamente rigettarla; d) la decisione che si astenga dal dovere di decidere d'ufficio, sebbene incalzata dalle sollecitazioni del Pubblico Ministero. Nei primi due casi (a e b) si è in presenza di un immotivato provvedimento esplicito (positivo o - rispettivamente - negativo), sostanzialmente un rumoroso «pugno sul tavolo»; negli altri due casi (c - d) la decisione, proprio perché afona, si rivela ancora più grave, perché viola altresì l'art. 112 c.p.c. (nella specie addirittura irreparabilmente). Nelle prime due ipotesi il giudice formalmente 'decide' senza motivare; nelle altre due, e segnatamente nella vicenda in esame, addirittura il giudice coscientemente «decide di non decidere» (v. retro sub par. n. 3), proprio perché non può - o (peggio) non vuole - motivare. Nelle anzidette alternative resta comunque ugualmente disatteso il precetto dettato dall'art. 111, 6° Cost., al cui rigoroso rispetto tende la fattispecie sanzionatoria; volta com'è ad impedire sia «pugni sul tavolo» sia il déni de justice perpetrato mediante l'intenzionale sottrazione all'obbligo decisionale (e quindi anche motivazionale). Le anzidette considerazioni vanno reiterate anche con riferimento all'implicito rigetto, deliberato e immotivato, dell'istanza con cui il Pubblico Ministero, avendone il potere(-dovere) ex art. 376, 3° c.p.c., aveva chiesto la rimessione alle Sezioni Unite in ordine all'ambito di applicazione, anche ratione temporis (v. retro sub par. n. 8), degli artt. 96, 3° e 385, 4° c.p.c., atteso che altre decisioni proprio della Terza Sezione avevano motivatamente disposto d'ufficio la condanna aggravata sanzionatoria; anche in tal caso la Suprema Corte ha immotivatamente deciso di non trasmettere gli atti al Primo Presidente, violando gli artt. 374 e 376 c.p.c.

VII.D.2.b. - ART. 2, 1° LETT. G) GRAVE VIOLAZIONE DI LEGGE

20. Ove si ritenesse insussistente nella fattispecie un implicito provvedimento di rigetto, proprio l'omessa considerazione, da parte della Suprema Corte, della domanda di parte e delle sollecitazioni del Pubblico Ministero integrerebbe di certo la disposizione sanzionatoria da ultimo richiamata; questa volta si imputa



cioè alla Corte non di avere immotivatamente deciso, ma di avere illecitamente omesso di decidere. Difatti il deliberato e reiterato rifiuto di decidere costituisce comunque grave violazione sia dell'art. 112 c.p.c. sia delle disposizioni (artt. 96, 3° e 385, 4° c.p.c.) che impongono alla Suprema Corte di statuire d'ufficio sulla condanna aggravata sanzionatoria alle spese, reiterata e motivatamente sollecitata dal Pubblico Ministero: omissione perciò contra legem, e cioè in frontale spregio a disposizioni di legge che non offrono zone grigie di interpretazioni. Ben vero, ancorché si ammetta che la fattispecie delineata dalla citata lett. g) non sia applicabile alle attività propriamente provvedimentali, di certo essa ingloba e punisce le condotte illecitamente omissive, quali quelle consistenti nell'omessa doverosa pronuncia, per di più nella vicenda in esame pienamente cosciente e reiterata (v. retro sub par. n. 3), sicché restano ampiamente dimostrati i presupposti della gravità e (a fortiori) della negligenza inescusabile, non scriminata dall'orientamento informato alla «frenesia statistica» (di certo esterno al singolo processo, e come tale irrilevante: v. retro sub par. n. 4).

VII.D.2.c. - ART. 2, 1° LETT. D) DEL D. LGS. N. 109/2006. GRAVE SCORRETTEZZA

21. Può darsi che il Giudice ometta soltanto di vagliare i presupposti per l'emissione d'ufficio della condanna aggravata sanzionatoria alle spese. Ma nella vicenda in esame tra l'altro la Suprema Corte, silenziosamente e deliberatamente, ha tacitato, mortificato e azzerato l'impegno attivamente profuso sia dalla Parte (che aveva azionato un diritto soggettivo alla condanna aggravata sanzionatoria), sia dal Pubblico Ministero (titolare di un interesse, per così dire legittimo, alla corretta applicazione degli artt. 96, 3° e 385, 4° c.p.c. o quanto meno alla rimessione, ricorrendone i presupposti, del ricorso all'esame delle Sezioni Unite). Resta così integrata la fattispecie disciplinare testè richiamata, specialmente a volere considerare che l'art. 1, del Codice etico dei magistrati prescrive tra l'altro che «Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all'esercizio della giurisdizione e ne valorizza il contributo». Il «muro di gomma» eretto dai Collegi decidenti rispetto alle conclusioni della Parte e del Pubblico Ministero costituisce perciò, se non scorrettezza abituale, certamente scorrettezza reiterata e grave (v. retro sub par. n. 12). Va rammentato altresì che, per un verso, le decisioni in esame sono rimaste silenti rispetto alle domande ed alle sollecitazioni, sicché rientrano nell'ampio concetto di 'comportamento' omissivo; per altro verso - e comunque - che secondo l'indirizzo univoco della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, confermato dalle Sezioni Unite, sono rilevanti, ai fini della fattispecie disciplinare in esame, anche le scorrettezze commesse attraverso atti e provvedimenti giudiziari.

VII.D.2.d. - ART. 2, 1° LETT. A) DEL D. LGS. N. 109/2006. L'ILLECITO DISCIPLINARE DANNOSO

22. Oltre alle violazioni disciplinari non dannose anzidette, richiamando (v. retro sub par. n. 12) la natura degli interessi (patrimoniali e non patrimoniali) potenzialmente lesi volontariamente dalle tre intangibili sentenze in esame, è configurabile anche la fattispecie disciplinare testè richiamata, che costituisce una macro fattispecie autonoma per le ragioni meglio approfondite altrove.